

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

```

<Data>██████████/Data>
<Numero>███/Numero>
- <DatiRitenuta>
  <TipoRitenuta>RT01</TipoRitenuta>
  <ImportoRitenuta>345.00</ImportoRitenuta>
  <AliquotaRitenuta>20.00</AliquotaRitenuta>
  <CausalePagamento>A</CausalePagamento>
</DatiRitenuta>
- <DatiCassaPrevidenziale>
  <TipoCassa>TC01</TipoCassa>
  <AlCassa>4.00</AlCassa>
  <ImportoContributoCassa>69.00</ImportoContributoCassa>
  <ImponibileCassa>1725.00</ImponibileCassa>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DatiCassaPrevidenziale>
<ImportoTotaleDocumento>2188.68</ImportoTotaleDocumento>
</DatiGeneraliDocumento>
</DatiGenerali>
- <DatiBeniServizi>
  - <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
    <Descrizione>Compenso per prestazione professionale</Descrizione>
    <Quantita>1.000000</Quantita>
    <PrezzoUnitario>1500.000000</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>1500.000000</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
    <Ritenuta>SI</Ritenuta>
  </DettaglioLinee>
  - <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
    <Descrizione>Rimborso spese</Descrizione>
    <Quantita>1.000000</Quantita>
    <PrezzoUnitario>225.000000</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>225.000000</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
    <Ritenuta>SI</Ritenuta>
  </DettaglioLinee>
  - <DatiRiepilogo>
    <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
    <ImponibileImporto>1794.00</ImponibileImporto>
    <Imposta>394.68</Imposta>
    <EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA>

```

XML

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPR12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: [REDACTED]
Progressivo di invio: [REDACTED]
Formato Trasmissione: **FPR12**
Codice identificativo destinatario: [REDACTED]

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: [REDACTED]
Codice fiscale: [REDACTED]
Denominazione: [REDACTED]
Titolo: **SPS**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: [REDACTED]
CAP: **37138**
Comune: **VERONA**
Provincia: **VR**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: [REDACTED]
Codice Fiscale: [REDACTED]
Denominazione: [REDACTED]

Dati della sede

Indirizzo: [REDACTED]
CAP: **37138**
Comune: **verona**
Provincia: **VR**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturaelettiva.it

FORMATO SDI

FORMATO ASSOSOFTWARE

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: [REDACTED]	Identificativo fiscale ai fini IVA: [REDACTED]
Codice fiscale: [REDACTED]	Codice fiscale: [REDACTED]
Denominazione: [REDACTED]	Denominazione: [REDACTED]
Regime fiscale: RF01 (ordinario)	Indirizzo: [REDACTED]
Indirizzo: [REDACTED]	Comune: verona Provincia: VR
Comune: VERONA Provincia: VR	Cap: 37138 Nazione: IT
Cap: 37138 Nazione: IT	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		000172	04-02-2019	USAL8PV

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	[REDACTED]	1,00	45,00	NR		22,00	45,00
	[REDACTED]	1,00	10,20			N1	10,20
	[REDACTED]	1,00	1,46			22,00	1,46
	[REDACTED]	1,00	1,90			22,00	1,90

RIEPILOGHI IVA E TOTALI				
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata) IVA AL 22%	22,00		48,36	10,64
Esigib. non dich. (si presume immediata) Escluso Art.15	N1		10,20	0
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Valuta	Totale documento
			EUR	69,20

Modalità pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo
MP01 Contanti			04-02-2019	69,20

COS'E' LA FATTURA ELETTRONICA

La fattura elettronica è un **documento informatico**, in **formato strutturato**, **trasmesso per via telematica** al sistema di interscambio (**Sdi**).

Deve possedere i requisiti di:

- Autenticità
- Integrità
- Leggibilità

INQUADRAMENTO NORMATIVO

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

La **direttiva 2014/55/UE** ha disposto l'impiego dell'e-fattura negli appalti pubblici

- Dal **6 giugno 2014** obbligatoria la e-ft verso la pubblica amministrazione, agenzie fiscali e enti previdenziali
- Dal **31 marzo 2015** estesa alle altre PA
- Dal **1 luglio 2018** obbligo si e-ft per subappalti verso la PA
- Dal **1 gennaio 2019** obbligo generale B2B e B2C

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse tra soggetti residenti o stabiliti in Italia potranno essere solo fatture elettroniche in formato **XML**

L'obbligo di fattura elettronica vale sia per le operazioni **B2B** sia nel caso in cui l'operazioni sia **B2C**

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

- Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri:
 1. Dal 1 luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari maggiore di 400.000€
 2. Dal 1 gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti con la partenza della lotteria degli scontrini

LE DIFFERENZE CON LA FATTURAZIONE CARTACEA

La **fattura elettronica** si differenzia da una **fattura cartacea**, in generale, solo per due aspetti:

- 1) va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone
- 2) deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

I dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all'indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.

IL SDI

Il Sdi è una sorta di “**postino**” che svolge i seguenti compiti:

- verifica se la fattura contiene:
 - i dati obbligatori ai fini fiscali
 - l’indirizzo telematico al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura
- controlla che la partita Iva del fornitore e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente siano esistenti.

CHI E' ESONERATO

Sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica solo gli operatori che rientrano nel cosiddetto:

- “**regime di vantaggio**”
- “**regime forfettario**”
- i “**piccoli produttori agricoli**” i quali erano esonerati per legge dall'emissione di fatture anche prima dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica.
- Chi effettua **prestazioni sanitarie**

ATTENZIONE

Se la fattura viene:

- predisposta ed inviata al cliente in forma diversa da quella XML
- ovvero con modalità diverse dal Sistema di Interscambio

tale fattura **si considera non emessa**, con conseguenti sanzioni a carico del fornitore e con la impossibilità di detrazione dell'Iva a carico del cliente.

IMPATTO AMMINISTRATIVO E FISCALE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

VANTAGGI FISCALI

- **I termini di accertamento fiscale vengono ridotti di 2 anni** per tutti gli operatori Iva che emettono e ricevono solo fatture, ricevendo ed effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro. Il termine per la notifica degli accertamenti diventerebbe il 31/12 del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione.



Per l'anno 2019 il termine per la notifica scadrà il 31/12/2023

- **Abolizione dello spesometro** e contestuale inserimento dell'esterometro con cadenza mensile

REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE

Obbligo di **registrazione** delle fatture nel registro IVA vendite **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell'operazione.

Precedentemente le fatture andavano registrate entro 15 giorni dall'emissione.

Tale norma è in vigore dal 24 ottobre 2018

ESEMPIO



La fattura va computata nella liquidazione IVA del mese di aprile

REGISTRAZIONE ACQUISTI

Abrogato l'obbligo di numerazione progressivo delle fatture passive (**protocollo**) e di conseguenza l'obbligo di indicare il numero attribuito nel registro acquisti

INVIO FATTURE PERIDO TRANSITORIO

1. Sino al **30/09/2019** per i contribuenti con liquidazioni iva mensili
 2. Sino al **30/06/2019** per i contribuenti con liquidazioni iva trimestrali
- Le fatture possono essere emesse/trasmesse allo SdI **entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA senza sanzioni**
 - Con le regole attualmente in vigore la fattura andrebbe inviata allo SdI entro le ore 24 del giorno di emissione

SANZIONI

Rimodulazioni delle **SANZIONI**

Non si applicano con emissione entro il termine della liquidazione periodica IVA

- Riduzione all'80% se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione IVA del periodo successivo (sanzione minima =18%)
- A regime l'omessa/tardiva fatturazione prevede sanzioni tra 90%-180% dell'imposta relativa all'imponibile non indicato con un minimo di 500€

INVIO FATTURE 01/01-30/09/19

Contribuenti con liquidazioni IVA MENSILE



INVIO FATTURE 01/01-30/6/19

Contribuenti con liquidazioni IVA TRIMESTRALI



NUOVI TERMINI DA 01/07/2019

Viene modificata la disciplina generale (anche per ft. cartacee)

Emissione entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione per le fatture immediate

Qualora l'emissione avvenga nei 10 giorni successivi in FE andrà compilato un nuovo campo: DATA OPERAZIONE

ESEMPIO

- Una società con liquidazione IVA mensile che effettua una **cession di beni il 13/10/2018** dovrà emettere fattura **entro il 23/10/2018**
- Una società con liquidazione IVA mensile che effettua una **cession di beni il 25/10/2018** dovrà emettere fattura **entro il 4/11/2018** e gli importi concorrono alla **liquidazione di ottobre**

FATTURE DIFFERITE

Rimane la possibilità di emettere **fatture differite**, in questo caso:

- **Data fattura = data emissione = data inoltro SdI**
- All'interno della fattura vanno riportati I dati del **DDT** o di altro document che identifica la **data operazione**

DETRAZIONE DELL'IVA

Entro il 16 di ciascun mese può essere esercitato **il diritto alla detrazione** dell'imposta relativa alle fatture di acquisto **ricevuti e annotate entro il 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.

Fanno eccezione i documenti di acquisto relative al mese di dicembre perchè a cavallo dell'anno.

IMPOSTA DI BOLLO

Nella FT elettronica è previsto il campo “DATIBOLLO”



In uno dei campi liberi si riporta la dicitura “assolvimento virtuale dell’imposta ai sensi del DM 17 giugno 2014”

Il **pagamento** avverrà **trimestralmente** entro il giorno 20 del primo mese successivo.

L’Agenzia comunicherà l’ammontare dell’imposta sulla base dei dati delle fatture inviate al SdI all’interno dell’area riservata del soggetto passivo



Con **addebito sul c/c** ovvero con **mod. F24** predisposto dall’AdE

CICLO ATTIVO

CICLO PASSIVO

COSA SERVE PER EMETTERE UNA FE

Per compilare una fattura elettronica è necessario disporre di:

- un **PC** ovvero di un tablet o uno smartphone
- un **software** che consenta la compilazione del file della fattura nel formato XML

L'**Agenzia delle Entrate** mette a disposizione gratuitamente :

- Una procedura web
- Un software scaricabile su pc
- Un app per tablet e smartphone




PROCESSO DI INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA

FATTURA ELETTRONICA

PREDISPOSIZIONE  EMISSIONE

- Inviato il file al Sdl la fattura si considera **ancora non emessa**, è inviata ma deve essere ancora accettata.
- Una volta effettuato l'invio, ed accettato dal Sdl, la data di emissione della fattura viene considerata la data riportata nel campo "Data" del file XML, ovvero la data di effettuazione dell'operazione

L'INVIO DELLA FATTURA



- PEC
- PORTALE HUB
- SPORTELLO FATTURE E CORRISPETTIVI (AdE)

I CONTROLLI DEL SDI

- La struttura del file rispetto alle specifiche tecniche
- Unicità del file trasmesso e l'integrità se firmato
- Correttezza formale ed esistenza p.iva e CF
- Validità e autenticità del certificate di firma
- Coerenza degli importi indicate (aliquota e IVA)
- Data di invio rispetto a quella riportata in fattura
- Numero progressivo

DATI OBBLIGATORI (DA RICORDARE)

- Numero REA
- Eventuale socio unico per le società
- La società alla cui direzione e coordinamento è soggetto chi emette la fattura
- Eventuale lettera d'intento
- Eventuale “contributo Conai assolto”

QUANDO LA FATTURA ELETTRONICA SI CONSIDERA EMESSA?

- Come posso verificare se la fattura è stata emessa correttamente?
- Quando il mio cliente riceve la fattura?



Con le **RICEVUTE**

LE RICEVUTE

- Quali ricevute può notificare lo Sdl?
- RICEVUTA DI CONSEGNA
- RICEVUTA DI IMPOSSIBILITA' DI RECAPITO
- RICEVUTA DI SCARTO

FATTURA EMESSA E ACCETTATA DALLO SDI

La fattura si considera **EMESSA** e il Sdi la inoltra al destinatario rilasciando

- A. RICEVUTA DI CONSEGNA
- B. RICEVUTA DI IMPOSSIBILITA' DI RECAPITO

RICEVUTA DI CONSEGNA



Il SdI comunica al trasmittente la **correttezza** del documento e **l'avvenuta consegna** al destinatario. La fattura si considera EMESSA e RICEVUTA

RICEVUTA DI IMPOSSIBILITA' DI RECAPITO



Il Sdl comunica al trasmittente che **non è stato possibile consegnare la fattura** al destinatario, ad esempio quando ci sono problemi sul canale di ricezione o non è stato indicato.

- Spetta al trasmittente comunicare all'acquirente la messa a disposizione della fattura nell'area autenticata dell'AdE.
- La fattura si considera consegnata al momento della presa visione da parte del destinatario
- Fanno eccezione i soggetti esonerati ed i privati, per loro si considera ricevuta al momento della messa a disposizione nell'area riservata

RICEVUTA DI SCARTO



Inviata dal Sdl comunica al trasmittente quando **non sono stati superati uno o più controlli.**


La ricevuta contiene il codice errore.

La fattura si considera NON EMESSA, l'emittente deve correggerla e **inviare una nuova fattura entro 5 giorni dalla notifica di scarto**

RIEMMISSIONE DELLA FATTURA SCARTATA

- Non deve essere inviata al Sdl alcuna nota di variazione essendo la fattura scartata
 - Se è già stata annotata la ft nel registro va effettuata una variazione contabile ai soli fini interni
- A. EMISSIONE NUOVA FT CON MEDESIMO NUMERO E DATA**
- B. NUOVO NUMERO E DATA FACENDO RIFERIMENTO A FT ORIGINALE (I/R) ovvero con apposito sezionale**

LA RICEZIONE DELLE FATTURE



- PEC
- PORTALE HUB
- AREA PERSONALE DEL PORTALE AdE

Conviene sempre comunicare all'AdE la propria scelta

E SE NON RICEVO UNA FATTURA ?

Se non si riceve una fattura elettronica si è soggetti ad una sanzione del 100% dell'Iva, con un minimo di 250€ a meno che ...



Si vada ad emettere, tramite il Sdl, un'**autofattura** di regolarizzazione delle fatture passive irregolari o non pervenute entro il trentesimo giorno successivo ai **quattro mesi** dalla data di effettuazione dell'operazione

DIFFERENZE TRA FE B2B, B2C, FE PA

LA FATTURA ELETTRONICA ALLA PA

- Obbligo di firma
- Codice destinatario ufficio
- Cig cup per ricevere il pagamento
- Rifiuto della fattura, 15 giorni per accettarla

LA CONSERVAZIONE A NORMA



- **Obbligo di conservare le fatture elettroniche**
 - Sistema gratuito proposto dall'AdE
 - Autonomamente
 - Da un soggetto terzo come Infocamere
- A.** Le ft elettroniche vanno conservate in formato elettronico
- B.** Le ft cartacee possono essere conservate in formato elettronico

La conservazione sostitutiva può essere delegata anche a più soggetti contestualmente



TERMINI:

- **entro 3 mesi** dal termine previsto per la presentazione della **dichiarazione dei redditi** per l'anno di riferimento
- Conservate digitalmente per **10 anni**



SANZIONI:

- Mancata o errata conservazione: da 1.000€ a 8.000€
- Rifiuto esibizione dei documenti: da 1.000€ a 8.000€
- Evasione di imposta > 50.000€ : raddoppio

LA CONSERVAZIONE PRESSO L'ADE

1. Sottoscrizione dell'Accordo di servizio
2. Conservazione automatica dei soli file che passano per il Sdl
3. L'AdE non si assume la responsabilità per la perdita dei dati
4. Eventuali richieste di documentazione scontano:
 1. 48 ore per fatture già in conservazione
 2. 12 giorni per le fatture prese in carico ma non ancora conservate

NB entro il 3 maggio bisognerà delegare l'AdE se si vuole che conservi sino al 31/12 dell'anno successivo le fatture, altrimenti, dopo il recapito, procederà alla cancellazione memorizzando solo i dati rilevanti ai fini fiscali

GRAZIE

Marchiori Dott. Francesco

Via Orti Manara 7, Verona

studiodrmarchiori@libero.it

045 8010233 – 045 8034632

SM STUDIO MARCHIORI
Dottori Commercialisti e Revisori Legali